

Regolamento sanitario





Il regolamento sanitario della Federazione Italiana Baseball - Softball disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, e del C.O.N.I., ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Lo stesso regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI.

Articolo 1 STRUTTURA

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medica;
- il Medico Federale;
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
- i Medici sociali.
- il Personale Parasantario;

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati per la Federazione Italiana Baseball Softball e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva associata o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Articolo 2 COMMISSIONE MEDICA

La Commissione Medica, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che la presiede, (che è anche il Medico Federale) e da quattro membri scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, specialisti in materie mediche applicate allo sport.

La Commissione Medica resta in carica 4 anni per il quadriennio Olimpico, e rappresenta la Federazione nei rapporti con istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti.
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie mediche, biologiche e fisiologiche, a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping.



La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale.

Articolo 3

MEDICO FEDERALE E MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI

Il Medico Federale è nominato dal C.F., tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico; decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Medico Federale:

- è Presidente della Commissione Medica della Federazione;
- partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone, in accordo con i responsabili dei Settori Squadre Nazionali di Baseball e Softball, l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute in base alle leggi vigenti relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali sono individuati dal Medico Federale tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI e sono nominati annualmente dal Consiglio Federale.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- possono partecipare a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, e quando necessario, con i Medici di società e/o di fiducia degli atleti.

Articolo 4

MEDICI SOCIALI

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport.

Il Medico Sociale deve:



- vigilare, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- adoperarsi nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria società.

Articolo 5

SETTORE PARASANITARIO

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (fisioterapisti, biologi, psicologi, nutrizionisti, massaggiatori sportivi, ottici, ed esercenti attività sanitarie riconosciute da normative vigenti.

Essi sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, e dal Medico societario per le attività societarie.

I fisioterapisti o massofisioterapisti che operano per i Settori Squadre Nazionali o che sono tesserati o intendano tesserarsi per le società affiliate devono essere in possesso dei titoli validi a norma di legge.

Articolo 6

OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare, se richiesto, la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti a rispettare lo Statuto e le norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- si impegnano al rispetto delle direttive emanate dai rispettivi Settori e/o dal Medico Federale;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati;
- devono adeguarsi al Decreto Ministeriale del 24 aprile del 2013 relativamente alla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita.

Articolo 7

TUTELA DELLA SALUTE- OBBLIGHI

La tutela della salute dei tesserati della F.I.B.S. è garantita dalla idoneità alla pratica sportiva appositamente certificata in ottemperanza alle leggi emanate dallo Stato Italiano e dalle norme dell'ordinamento sportivo. Ai fini della tutela della salute i tesserati FIBS sono obbligati a chiedere ed ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva del baseball o del softball.

A tale obbligo sono sottoposti sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica.

Pertanto ciascun tesserato, ogni anno, prima del suo tesseramento, deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva.

Qualora detto certificato abbia validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell'attività sportiva, il tesserato, per proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista un nuovo certificato di idoneità. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività di gara e di allenamento.

E' facoltà della F.I.B.S. richiedere alle Società affiliate la documentazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati.



Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire ed a trasmettere alla F.I.B.S. la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la F.I.B.S. lo richieda.

Articolo 8

CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA

I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica sono rilasciati dai medici degli Istituti, dei Centri convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana oppure dai medici operanti nelle strutture pubbliche (ASL), nelle strutture private convenzionate, oppure da medici accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica obbligatoria per tutti i tesserati in età agonistica e per gli arbitri deve essere redatta in conformità al modello previsto dal D.M. 18.2.82 e deve essere conservata in originale agli atti della Società per almeno cinque anni.

Dovranno produrre il certificato non agonistico gli atleti tesserati alla FIBS che svolgano attività continuativa, ancorché non considerati agonisti ai sensi del DM 18.02.1982, avendo un'età inferiore a nove anni, considerata età agonistica specifica per le discipline del Baseball e del Softball.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è rilasciata da Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dai Medici accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome, dai Medici di Medicina Generale e dai Medici Specialisti Pediatri di libera scelta limitatamente ai propri assistiti.

Articolo 9

OBBLIGHI DELLE SOCIETA'

Le società affiliate alla F.I.B.S. sono tenute, sotto la responsabilità civile, penale e sportiva del proprio Legale Rappresentante, al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle Leggi dello Stato che ad esse presiedono, con riferimento agli accertamenti sanitari iniziali ed ai controlli periodici di idoneità;
2. conservare ai propri atti in originale il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri tesserati per almeno 5 anni;
3. esibire ed inviare tempestivamente la certificazione e la predetta documentazione, in originale o in copia autentica, alla F.I.B.S. su richiesta della stessa.

Articolo 10

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEGLI ARBITRI

Gli arbitri in attività ogni anno prima del tesseramento devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7. Gli arbitri devono inviare il certificato di cui sopra in originale presso gli uffici della FIBS nei termini previsti per il tesseramento.



Articolo 11

DEFIBRILLATORI - OBBLIGO FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE OPERATORI SPORTIVI - PSS - D (primo soccorso sportivo defibrillato)

Ai fini e per gli effetti del Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, attuativo del decreto legge n.158 13.09.2012 (c.d. Decreto Balduzzi) coordinato con la legge di conversione n.189 8.11.2012, le società sportive debbono dotarsi di defibrillatori semiautomatici (DAE) nel rispetto delle modalità e della tempistica determinata dal Decreto e dalle successive integrazioni, provvedendo anche alla relativa manutenzione. Le società dovranno provvedere, altresì, alla formazione e qualificazione degli operatori sportivi secondo i termini di legge. A tal fine il CONI adotta le linee guida di PSS-D (Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato) della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.